



Consiglio Regionale  
della Puglia

Terza legge n. 235

**LEGGE REGIONALE**

**“Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997”**



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**LEGGE REGIONALE**

**“Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997”**

**Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:**

**TITOLO 1**

**NORME DI VARIAZIONE AL BILANCIO 1997**

**Art. 1  
(Finalità)**

**1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1997, approvato con legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato “1” della presente legge.**

**Art. 2  
(Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa)**

**1. Per effetto delle variazioni di cui all'art. 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 risulta modificato in lire 41.704.012.816.363 in termini di competenza e in lire 50.497.378.527.389 in termini di cassa per l'entrata e in lire 41.704.012.816.363 in termini di competenza e in lire 50.497.378.527.389 in termini di cassa per la spesa.**



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**Art. 3**

**(Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)**

**1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all'allegato "2" della presente legge.**

**Art. 4**

**(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali)**

**1. Le disponibilità finanziarie rimaste inutilizzate sul cap. 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di adozione", ammontanti a lire 9.400.000.000, sono assegnate al cap. 1110045 "Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti".**

**2. L'allegato n. 3 alla legge regionale n. 16 del 1997 è modificato nel senso che permane l'iscrizione unicamente del Settore agricoltura avente ad oggetto "Partecipazione regionale al Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura 'Basile Caramia' con sede in Locorotondo", riportante lo stanziamento di lire 200.000.000.**

**Art. 5**

**(Interessi di preammortamento su mutuo a ripiano)**

**1. Le disponibilità finanziarie rimaste eventualmente in tutto o in parte inutilizzate all'atto dell'attivazione del previsto mutuo a ripiano sul capitolo 1122015 "Quota interessi di preammortamento su terza tranche di mutuo a ripiano disavanzo di amministrazione", ammontante a lire 5.000.000.000, sono assegnate al capitolo 1110045 "Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti".**



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**Art. 6**

**(Utilizzo proventi alienazione beni immobili)**

1. Al fine di consentire l'adeguamento, la conservazione e la riqualificazione del patrimonio immobiliare e regionale, la Giunta regionale è autorizzata, in deroga al disposto di cui all'art.30 della legge regionale 26 aprile 1995, n.27, a utilizzare, limitatamente al triennio 1997-1999, il 50% dei proventi dell'alienazione di beni immobili.

**Art. 7**

**(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)**

1 L'importo della tassa per il diritto allo studio universitario di cui al comma 21 dell'art.3 della legge 28 dicembre 1995, n.549, per l'anno accademico 1997/98, resta fissato nella misura di lire 150 mila.

2. Detto importo s'intende confermato per gli anni accademici successivi al 1997/98, sino a nuova determinazione.

**Art.8**

**(Modifiche compensative nei programmi comunitari)**

1. All'interno di uno stesso programma comunitario le variazioni di bilancio conseguenti a modifiche compensative tra misure approvate nei modi di legge sono disposte con delibera di Giunta regionale.



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**TITOLO II**

**NORME DI MODIFICA E DI INTEGRAZIONE DELLA LEGGE DI  
CONTABILITA' REGIONALE E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA**

**Art. 9**

**(Modificazioni e integrazioni alla legge regionale di contabilità)**

1. Il comma 3 dell'art. 41 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni è così modificato:

**"3. I prelievi da tale fondo e le relative destinazioni sono disposti con deliberazioni della Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare al bilancio".**

2. Il comma 1, primo capoverso, dell'art. 43 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è così modificato:

**"1. La Giunta regionale può disporre con propria deliberazione, su parere della Commissione consiliare al bilancio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni finanziarie dello Stato e della CEE vincolate a scopi specifici e per l'iscrizione delle corrispondenti spese, nonché per l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa delle nuove o maggiori somme concernenti le entrate e le spese strettamente correlate tra di loro in dipendenza di leggi statali o regionali. Tali deliberazioni possono essere adottate anche durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio di cui agli artt. 50 e 51".**

3. Il secondo, terzo, quarto e quinto capoverso del comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni sono soppressi.

4. Dopo l'art. 45 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente art. 45 bis:

**"Art. 45 bis**

**(Assegnazioni per l'attuazione delle politiche comunitarie)**

1. Le risorse finanziarie previste da fonti normative comunitarie sono iscritte nel bilancio regionale in appositi capitoli distinti secondo la loro provenienza. A ogni modifica della originaria previsione di finanziamento deve seguire la corrispondente variazione del relativo capitolo di bilancio con atto amministrativo della Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare al bilancio.



## Consiglio Regionale della Puglia

2. Nel bilancio regionale vanno individuati con priorità rispetto a qualsiasi altra spesa operativa di settore, i mezzi finanziari necessari al finanziamento dei progetti ammissibili ai benefici dei fondi strutturali di cui agli strumenti finanziari comunitari.
  3. Il bilancio di previsione e le variazioni allo stesso devono essere corredati da prospetti sintetici che espongano per ciascun intervento comunitario il piano di finanziamento articolato per fonte di finanziamento comunitaria, statale e regionale, per sottoprogramma o asse prioritario e per annualità anche ai fini del rispetto delle disposizioni ministeriali adottate sulla materia.
  4. La Giunta regionale emana disposizioni per garantire il monitoraggio finanziario delle politiche comunitarie".
5. Al primo comma dell'art.51 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, la frase "limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista" è sostituita con la seguente: "in ragione di un dodicesimo per ogni mese della spesa prevista".
6. All'art.57 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, la frase "nella misura fissata dalla legge regionale di bilancio e semprechè questa non sia inferiore a lire 25 mila" è sostituita dalla seguente: "e sempreché questa non sia inferiore a lire 100 mila".
7. Dopo l'art. 57 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente art. 57/bis:

### "Art. 57/bis

(Recupero crediti. Rimborso somme. Rateizzazione. Riutilizzazione)

1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati connesse a spese legislativamente vincolate sono introitate in apposito capitolo di entrata all'uopo istituito e riassegnate per la riutilizzazione con delibera di Giunta al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente.
2. Qualora i recuperi, le revoche e i rimborsi di cui al comma 1 riguardino spese del bilancio autonomo regionale, l'eventuale riassegnazione delle relative economie alla competenza del bilancio corrente è deliberata dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale può disporre con proprio atto deliberativo il recupero dilazionato di crediti vantati dalla Regione nei confronti di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati allorquando risulti impossibile la riscossione immediata e integrale



## Consiglio Regionale della Puglia

degli stessi. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi”.

8. Dopo l'art. 58 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente art. 58/bis:

**“Art. 58/bis**

**(Riduzione di residui attivi connessi a finanziamenti vincolati)**

1. Eventuali riduzioni di residui attivi connessi a finanziamenti a destinazione vincolata vanno prioritariamente compensate attraverso la riduzione di pari importo dei residui di stanziamento dei capitoli di spesa correlati, ovvero, in via subordinata, mediante recupero delle relative disponibilità sulla competenza dell'esercizio attraverso una riduzione compensativa delle poste previsionali di uscita.

2. L'eventuale assoluta impossibilità di procedere al recupero delle minori somme accertate e introitate rispetto ai correlati impegni di spesa e la conseguente formazione di disavanzo sul bilancio autonomo regionale determina l'attivazione dei procedimenti di responsabilità per danni di cui all'art.86 nei confronti dei funzionari che hanno disposto i relativi atti”.

9. Dopo l'art.64 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente art.64/bis:

**“Art. 64/bis**

**(Obbligazioni di importo superiore all'originario impegno di spesa vincolato)**

1. Qualora in sede di liquidazione di residui passivi il relativo sottostante impegno di spesa vincolato risulti inferiore rispetto alla effettiva entità dell'obbligazione giuridica per effetto di successive maggiorazioni o lievitazioni di costi o di prezzi ovvero a causa di errori materiali, il competente Settore di spesa procede all'impegno delle maggiori somme occorrenti attingendo, nell'ordine e nei limiti delle rispettive competenze:

- a) dai residui di stanziamento eventualmente presenti sul capitolo di pertinenza;
- b) dalle disponibilità di competenza dell'esercizio;
- c) dalle disponibilità del bilancio autonomo mediante utilizzo del fondo di riserva delle spese imprevedute e l'attivazione di appositi capitoli in partite di giro con reintegro delle risorse impegnate nell'anno successivo.

2. L'eventuale assoluta impossibilità di procedere al recupero delle maggiori somme impegnate o pagate rispetto ai correlati accertamenti di entrata e la conseguente formazione di disavanzo sul bilancio autonomo regionale determina l'attivazione dei



## Consiglio Regionale della Puglia

procedimenti di responsabilità per danni di cui all'art.86 nei confronti dei funzionari che hanno disposto i relativi atti.”

10. Il terzo, quarto e quinto comma dell'art.68 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni sono così modificati:

“3. I titoli di spesa che in tutto o in parte non sono pagati entro il termine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono restituiti alla Ragioneria regionale, che provvede, per la parte rimasta inestinta, al relativo annullamento.

4. Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il Tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra ritirati e annullati si considerano come non emessi.

5. La Ragioneria provvede, nel nuovo esercizio finanziario, alla loro riemissione purchè il relativo impegno non sia caduto in perenzione“.

11. Al comma 6 dell'art.68 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole “... altri titoli equivalenti” è soppressa l'espressione “...e in libretti di risparmio al portatore”.

12. Al comma 7, lett.b), dell'art.68 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è soppressa l'espressione “... nonché del terzo comma del presente articolo”.

13. Dopo l'art. 68 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente art.68/bis:

“Art. 68/bis

(Anticipazioni a enti e organismi diversi regionali)

1. La Giunta regionale può autorizzare il Settore ragioneria a disporre anticipazione di cassa a enti e organismi diversi operanti nella Regione allorquando risulti necessario al fine di avviare le relative attività nelle more della prevista acquisizione dei finanziamenti agli stessi soggetti normativamente attribuibili.

2. Alle anticipazioni e ai connessi successivi recuperi sul bilancio regionale si provvede mediante l'attivazione di appositi capitoli di entrata e di uscita in partita di giro e nel limite massimo annuo dell'1% del fondo di cassa risultante dall'ultimo rendiconto approvato”.



## Consiglio Regionale della Puglia

14. L'art. 69 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è così modificato:

### **“Art. 69**

#### **(Verifica e regolarizzazione degli atti contabili)**

1. La proposta di provvedimento amministrativo, predisposta dal Settore competente per materia, è sottoscritta dal dirigente che sovrintende al procedimento amministrativo e che ne assume la piena responsabilità in ordine alla conformità alle leggi e agli obiettivi dei programmi regionali, nazionali e comunitari.
2. E' sottoposto al visto preventivo della Ragioneria ogni atto o provvedimento che possa comportare un aumento o una diminuzione o una diversa imputazione di entrata o di uscita.
3. La Ragioneria, qualora riscontri irregolarità o errori negli atti contabili sottoposti a verifica, prenotazione o registrazione, provvede di ufficio, ove possibile, alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'Ufficio proponente. In ogni altro caso la Ragioneria indica all'Ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.
4. Il Coordinatore della Ragioneria, in relazione ai riscontri effettuati, qualora ritenga di non poter procedere agli adempimenti richiesti e non sia possibile provvedere nei modi indicati nel comma 3, ne riferisce con adeguata motivazione al Presidente della Giunta regionale, dandone comunicazione all'Assessore competente per materia.
5. Ove il Presidente intenda tuttavia dar corso al proposto provvedimento, darà in merito ordine scritto al Coordinatore, che è tenuto a eseguirlo, salvo che ricorrano i casi di impegno o pagamento di spesa da imputare a capitolo diverso da quello strettamente pertinente.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti dei commissari ad acta”.

15. L'art. 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è così sostituito:

### **“Art. 71**

#### **(Residui passivi propri e residui passivi impropri o di stanziamento - Residui perenti)**

1. Costituiscono residui passivi propri le somme impegnate a norma del precedente art. 60 e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario.



## Consiglio Regionale della Puglia

2. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale e in annualità del bilancio autonomo e quelle a destinazione legislativamente vincolata, ivi comprese le eventuali quote correlate di cofinanziamento regionale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali residui impropri o di stanziamento, nel corso dei successivi esercizi finanziari e per tutto il periodo necessario alla loro integrale utilizzazione.
3. I residui di stanziamento relativi alla spesa in conto capitale del bilancio autonomo possono essere in tutto o in parte eliminati con atto della Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare al bilancio. Le relative somme costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
4. Ai fini della determinazione dei residui di stanziamento connessi a spese legislativamente vincolate, la Ragioneria procede, con le modalità di cui agli artt. 58 e 70 della presente legge, all'allineamento d'ufficio delle poste previsionali qualora divergenti rispetto alla effettiva entità delle connesse entrate accertate.
5. I residui di stanziamento di cui ai precedenti commi possono essere attivati sin dall'avvio del nuovo esercizio finanziario, anche durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio di cui agli artt. 50 e 51, a condizione che sia stato realizzato, per quelli a destinazione legislativamente vincolata, l'accertamento delle entrate correlate mediante idonei provvedimenti statali e comunitari di assegnazione.
6. La Giunta regionale può disporre con proprio atto deliberativo, su parere della Commissione consiliare al bilancio, la rimodulazione o riprogrammazione dei residui di stanziamento con assegnazione degli stessi a capitoli diversi rispetto a quelli di originaria imputazione a condizione che ciò risulti coerente con le finalità per le quali sono stati attribuiti.
7. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi.
8. I residui delle spese in conto capitale derivanti da importi che la Regione abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite, nonché da spese connesse a mandati attribuiti a legali esterni a fini di difesa degli interessi regionali, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi.
9. La perenzione amministrativa di cui ai precedenti commi 7 e 8 si applica alla fine del nono anno per le spese relative ai fondi statali o della CEE con vincolo di destinazione, nonché a quelle del bilancio autonomo diretto a cofinanziare progetti comunitari o statali e a spese in conto capitale o di investimento e in annualità oggetto di provvedimenti che ne individuano il vincolo di destinazione.



## Consiglio Regionale della Puglia

10. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza ovvero a capitoli di nuova istituzione ove quelli fossero stati nel frattempo soppressi. Alla copertura del relativo fabbisogno si provvede, mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma precedente, con la stessa deliberazione della Giunta regionale che dispone il pagamento e la relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori.
11. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa, sia di competenza sia del conto residui, non conservate a residui passivi in applicazione dei precedenti commi, costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
12. Eventuali economie che si verificassero nel corso dell'esercizio per effetto di riduzioni o eliminazioni di residui passivi propri connessi a spese finanziate con fondi statali e comunitari a destinazione vincolata, ivi comprese le quote di cofinanziamento regionale, possono essere iscritte, quali residui di stanziamento sul pertinente capitolo di spesa, con deliberazione di Giunta regionale.
13. Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa".
16. A seguito e per effetto di quanto disposto dall'art. 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, la Ragioneria provvede d'ufficio a iscrivere tra i residui di stanziamento dei pertinenti capitoli di bilancio le economie relative agli esercizi pregressi già confluite e conservate nell'apposito fondo delle economie da riscrivere all'uopo istituito al capitolo 1110049 della spesa.

### Art. 10

(Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 1977, n.2)

1. Il comma 3, lett. h), dell'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n.2 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
2. All'art. 13 della legge regionale n.2 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente comma 8:



## Consiglio Regionale della Puglia

**“8. Il pagamento delle utenze di cui alle lettere a) e b) è effettuato con addebito in conto corrente postale“.**

### Art. 11

**(Conferimento di mandato ai legali esterni. Atto di ratifica)**

**1. Nelle more della istituzione di apposito Ufficio di Avvocatura regionale, il mandato ai legali esterni viene conferito dai competenti organi regionali, sentiti il Settore legale e il Settore ragioneria, sulla base di una convenzione-tipo, da predisporre da parte della Giunta regionale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2233 del codice civile, con la quale vengono fissati i criteri per l'attribuzione degli incarichi professionali.**

**2. I criteri convenzionali vanno definiti, in particolare, al fine di prevedere:**

- 1) l'obbligo da parte dei competenti Settori di indicazione del valore della causa;**
- 2) il riconoscimento degli onorari al professionista esterno come di seguito:**
  - a) nella misura tariffaria minima nei casi di soccombenza, estinzione, transazione o abbandono del giudizio;**
  - b) nella misura minima maggiorata del 15% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite o di giudizio concluso con compensazione di spese;**
  - c) nella misura minima maggiorata del 30% in caso di esito pienamente favorevole con vittoria di spese;**
  - d) il riconoscimento di onorari in misura superiore può consentirsi soltanto per cause di straordinaria importanza o di particolare interesse per l'Amministrazione, da deliberare espressamente da parte della Giunta regionale;**
  - e) nelle cause di valore eccedente l'ultimo scaglione delle tariffe, gli onorari di cui alle voci sub a), sub b) e sub c) sono aumentati con criterio proporzionale al valore della controversia, ma non possono superare complessivamente lo 0,30% del valore della controversia stessa;**
- 3) l'obbligo per il legale officiato:**
  - a) a non azionare procedure monitorie in danno della Regione per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;**
  - b) a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione o con suoi enti strumentali o nei quali la Regione sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne di pregressi;**
  - c) a fare in modo che le stesse norme vengano osservate dai procuratori corrispondenti;**



## Consiglio Regionale della Puglia

- d) a specificare nella parcella le voci di tariffa professionale applicate con la indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voce di cui alle tabelle professionali A e B;
- 4) la richiesta di unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto.
3. I competenti organi regionali possono disporre, in caso di resistenza alla lite, la nomina del difensore a prescindere dall'adozione del relativo atto deliberativo di impegno qualora ciò sia richiesto dalla ristrettezza dei tempi di costituzione in giudizio.
4. Alla ratifica del relativo mandato e all'impegno della spesa derivante dai compensi dovuti ai professionisti officiati si provvede entro i successivi sessanta giorni.
5. Analoghi provvedimenti di ratifica e di impegno vanno adottati al fine di sanare eventuali situazioni di mandati già conferiti a legali esterni e per i quali non si è ancora provveduto a impegnare e contabilizzare in tutto o in parte la relativa spesa.

### Art. 12

(Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1982, n. 13)

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 è così sostituito:  

“1. I contributi per gli investimenti sono accordati dalla Giunta regionale agli enti e alle aziende e imprese interessate nella misura massima dell'85% della spesa ritenuta ammissibile al netto di IVA”.
2. Il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 è abrogato.
3. Il comma 8 dell'art. 14 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 è così sostituito:  

“8. L'erogazione dei contributi accordati avverrà in proporzione alla realizzazione dei programmi di investimento, previa dimostrazione delle spese effettuate al netto di IVA e, comunque, nei limiti dei contributi accordati”.



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**Art. 13**

**(Modifica della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20)**

1. La lett. b) dell'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 è così modificata:

“b) 10 miliardi per il concorso nella competenza degli oneri necessari alle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali relativo al ricovero di anziani non autosufficienti presso strutture protette, gestite da enti pubblici, da privati, dal privato sociale e da cooperative sociali ed enti morali. Il Consiglio regionale, entro il termine perentorio del 30 giugno 1998, provvede all'approvazione di specifico schema di convenzione, predisposto dagli Assessorati alla sanità e servizi sociali, per la regolamentazione del rapporto tra le USL e i soggetti interessati.

**Art. 14**

**(Modifica della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16)**

1. Il comma 9 dell'art. 20 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 è così modificato:

“9. Ferme restando le disposizioni dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riconosciuta l'istituzione dei posti letto di assistenza ospedaliera diurna avvenuta con formale atto delle Aziende sanitarie o delle disciolte USL entro il limite del 10% per ciascuna delle aree funzionali di medicina e di chirurgia. Le relative prestazioni rese dalle AUSL e Aziende ospedaliere dall'anno 1996 sono remunerate secondo le tariffe vigenti”.

**Art. 15**

**(Modifica della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38)**

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 è aggiunto il seguente comma 1/bis:



## Consiglio Regionale della Puglia

**“1/bis. Per la spesa risultante dal riscontro di regolarità contabile da parte delle AUSL non prevista dall'apposito stanziamento, gli enti di cui agli artt. 41 e 42 (IIRCCS privati) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 partecipano al riparto del fondo del presente articolo con decorrenza dall'esercizio 1996”.**

### Art. 16

**1. Gli istituti a carattere scientifico e gli enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, simili in termini di “complessità funzionale e/o dotazione di personale”, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono equiparati alle Aziende ospedaliere e le tariffe delle prestazioni erogate saranno adottate dal Consiglio regionale con successivo provvedimento.**

### Art. 17

**1. Le prestazioni ospedaliere erogate dagli EE.EE. e IIRCCS privati ai pazienti provenienti da altre Regioni, non essendo soggette agli abbattimenti previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 995 dell'8 marzo 1995, non rientrano nelle assegnazioni annuali alle ASL e verranno liquidate direttamente dalla Regione.**

### Art. 18

**1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e in funzione del trasferimento alla Regione delle partecipazioni azionarie dell'Azienda “Terme di Santa**



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**Cesarea S.p.A.**, già inquadrata nel soppresso Ente Autonomo Gestione Aziende Termali (EAGAT), è stanziata la somma di lire 2.359.083.674”.

**I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO**  
**F.to** (sig. Gaetano Carozzo - rag. Lucio Tarquinio)

**I CONSIGLIERI SEGRETARI**  
**F.to** (prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

**LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.**  
**F.to** (sig.ra Silvana Vernola)

**PARTE ENTRATE****MAGGIORI ENTRATE**

ALLEGATO N 1

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI CASSA
E 1012010	TASSA REGIONALE PER L'ESERCIZIO VENATORIO L.R.13.1.72 N.1,ART.8 E SEGG. D.L. VO 230/91	425,000,000	425,000,000
E 2038050	FONDO PEREQUATIVO DI CUI ALLA L.549/95, ART. 3 TABELLA C	8,000,000,000	0
3065005 C.N.I.	ENTRATE PROVENIENTI DALLA MANCATA UTILIZZAZIONE A SEGUITO DI RECUPERI DI QUOTE DEL FONDO DI CUI AL CAP.3023 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DI CUI ALL'ART.31 DEL C.C.N.L. DA REIMPIEGARE PER LE MEDESIME FINALITA' (ART.5 L.R. 22/1990)	0	0
3065026	RECUPERI DAI COMUNI A SEGUITO DI MANCATA UTILIZZAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI L.R. 49/81. C.N.I.	1,000,000,000	1,000,000,000
E 3065049	AVANZI FINANZIARI DELLE CESSATE GESTIONI DI AUTOSERVIZI IN AFFIDAMENTO REGIONALE	5,500,000,000	5,500,000,000
3066255 C.N.I.	INTROITI PER VERSAMENTI EFFETTUATI DALL'E.A.A.P. A TITOLO DI RIMBORSO SPESE GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER DISINQUINAMENTO GOLFO DI MANFREDONIA	100,000,000	100,000,000
E 3072000	INTERESSI ATTIVI.	4,000,000,000	4,000,000,000
3072050	PROVENTI RISCOSSI PER DELEGA DAL MINISTERO LL.PP. PER TRANSITO VEICOLI TRASPORTI ECCEZIONALI DA RIVERSARE AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE (ART.6 L.R.14/86)	100,000,000	100,000,000
E 4091000	ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI LL.RR.67/80 E 5/85	1,650,000,000	1,650,000,000
	<b>TOTALE</b>	<b>20,775,000,000</b>	<b>12,775,000,000</b>

**PARTE SPESA****MINORI SPESE**

ALLEGATO N. 1

	N. CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
U	1284	SPESE PER LA PUBBLICITA' DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 7/8/90, N.241	(2,050,000,000)	(2,050,000,000)
U	1478	FORMAZIONE ARCHIVIO CARTOGRAFICO INFORMATIZZATO - SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E DEGLI ENTI LOCALI, ACQUISTO INDAGINI, RICERCHE E RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI, ACQUISTO E/O PRODUZIONE DI CARTOGRAFIA TECNICA IN ATTUAZIONE DELLE LL.RR. NN.4	(500,000,000)	(500,000,000)
U	1740	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM DI CUI ALLA L.R.26/73 E SUCCESSIVE MODIFICHE	(200,000,000)	(200,000,000)
U	2042	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO	(300,000,000)	(300,000,000)
	3022	SPESE PER MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO A FAVORE DEI DIPENDENTI. S.O.	(9,300,000,000)	(9,300,000,000)
U	3110	EQUO INDENNIZZO D.P.R.315/57 N.686 - ART.51 L.R. 13/88 ART. 55	(100,000,000)	(100,000,000)
U	3280	INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DI FINE SERVIZIO, DI BUONUSCITA, DI ANZIANITA' ED ALTRE ANALOGHE AL PERSONALE REGIONALE COLLOCATO A RIPOSO E/O LORO SUPERSTITI (L.R.13/12/83 N.22).	(900,000,000)	(900,000,000)
U	3319	RIMBORSO AD ENTI PER SPESE ANTICIPATE PER PERSONALE EX LEGGE 285/77.	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
U	3320	RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI - ANNI REGRESSI-	(850,000,000)	(850,000,000)

**PARTE SPESA****MINORI SPESE**

ALLEGATO N. 1

	N. CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
U	3670	ONERI DIVERSI RELATIVI ALL'ALIENAZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO.	(170,000,000)	(170,000,000)
U	3680	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE NON DESTINATI A SEDE DI UFFICI REGIONALI COMPRESE SPESE DI GESTIONE AZIENDE REGIONALI	(55,000,000)	(55,000,000)
U	3840	SGRAVI E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE REGIONALI	(200,000,000)	(200,000,000)
U	112041	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO C.I.F.D.A. - CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA FORMAZIONE DI DIVULGATORI AGRICOLI METAPONTO. L.R. 5/83	(250,000,000)	(250,000,000)
U	112093	SPESA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEL CAMPO DELLA BONIFICA ART.70 R.D. N. 350 DEL 25.5.1895.	(200,000,000)	(200,000,000)
U	114120	CONCORSO REGIONALE PER OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO ART.11 LEGGE 910/66.	(100,000,000)	(100,000,000)
U	121012	SPESA PER IL FINANZIAMENTO E COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE AI SENSI DEL PIAI 'O FORESTALE NAZIONALE. L.752/86	(1,710,000,000)	(1,710,000,000)
U	121014	SPESE PER L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO FORESTALE. 752/86	(20,000,000)	(20,000,000)
U	121055	SPESE PER INDENNITA' AI COLLAUDATORI IN MATERIA FORESTALE.	(40,000,000)	(40,000,000)
U	131020	OPERE DI BONIFICA DA ATTUARSI AI SENSI DELLA L.R. N. 54/80 (EX CAP. 0406060 - 0406510)	(300,000,000)	(300,000,000)

**PARTE SPESA****MINORI SPESE**

ALLEGATO N. 1

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
131025	SPESE PER ONERI CONNESSI ALLA REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI E APPROVAZIONE VARIANTI SUPPLETTIVE PER OPERE DI BONIFICA APPROVATE IN ATTUAZIONE L.R.54/80	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
U 131076	SPESE PER L'ESERCIZIO DI PRELAZIONE SU VENDITE TERRENI ASSEGNATI DALL' ERSAP PER ATTIVITA' DI RIFORMA FONDARIA (ART. 19 L.R. N.11/88)	(80,000,000)	(80,000,000)
U 191025	PREMMORTAMENTI ED EVENTUALI ANNUALITA' PREGRESSE PER CONTRIBUTI IN C.INTERESSE A FAVORE DI COOPERATIVE E IMPRENDITORI PER MUTUI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO.(LEGGI	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)
U 213010	SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALE E REGIONALE PER L'ARTIGIANATO IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AI RAPPORTI CON LE CC.AA. (LEGGE 8.8.85 N.443, ART.13, L.R.17.1.88 N.2 ART.29)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
U 285095	INTERVENTI PER PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA KONVER (QUOTA REGIONE)	(1,350,000,000)	(1,350,000,000)
U 285098	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA A NUOVI PROGRAMMI COMUNITARI - ART.10 REGOLAMENTO FERS - RECITE II	(400,000,000)	(400,000,000)
U 351010	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO FIERISTICO REGIONALE, E PER L'ATTIVITA PROMOZIONALE IN MATERIA DI FIERE MOSTRE ED ESPOSIZIONI (L.R.48/75)	(900,000,000)	(900,000,000)
U 511020	LEGGE 64/74. ESECUZIONE D'UFFICIO DI OPERE DI DEMOLIZIONE E/O ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE DISPOSTE CON SENTENZE O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ESECUTIVI OVVERO CON DECRETI PRESIDENZIALI DEFINITIVI.	(56,000,000)	(56,000,000)
U 512042	SPESE PER PROGETTARE OPERE DI COMPETENZA REG.LE (ART.18 L.109/94 E L.216/95)	(100,000,000)	(100,000,000)

**PARTE SPESA****MINORI SPESE**

ALLEGATO N. 1

	N. CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
U	532030	TRASFERIMENTI IN C.CAPITALE IN FAVORE DI ENTI PER MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA AGGIORN.PREZZI,PERIZIE SUPPL.,IVA, SPESE GEN.LI, RISERVE, REVIS.PREZZI, INTERESSI LEGALI O MORATORI ED ALTRI ONERI ACCESSORI RELATIVI ADOO.PP. O DI PUBBL'CO INTERESSE COMUNQUE FINA	(4,553,000,000)	(4,553,000,000)
U	552010	CONTRIBUTO DI ESERCIZIO ALLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE ESERCENTI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI: FONDO REGIONALE (LEGGE 151/1981; L.R. N.13 DEL 19.3.1982)	(100,000,000)	(100,000,000)
U	592010	ANNUALITA' PER ESTINZIONE QUINQUENNALE PASSIVITA' PREGRESSE A TUTTO IL 31.12.1989 NEL SETTORE DI TRASPORTI PUBBLICI	(2,359,083,674)	(2,359,083,674)
U	592040	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DI ESERCIZIO NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (L.403/90 E L.32/93 - DL563/94)	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)
U	594010	ANNUALITA' DI CONTRIBUTI PER OO.PP. - RE.LL CON LA CASSA DD.PP. L.R. 27/85	(4,250,000,000)	(4,250,000,000)
U	621124	SPESE PER ATTIVAZIONE STRUTTURE TECNICO OPERATIVE DELL'AUTORITA' DEL BACINO DEL FORTORE E SACCIONE. LL.183/89 E 253/90	(500,000,000)	(500,000,000)
U	636010	CONTRIBUTO STATALE IN CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI A CONTENERE I CONSUMI DI ENERGIA NEI SETTORI AGRICOLTURA, INDUSTRIA ED EDILIZIA. L.10/91, 6.549/95 ART.3 COMMA 1.	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)
U	781070	INTERVENTI PER L'O.M.N.I. - GESTIONE ASILI NIDO E ATTIVITA' ASSISTENZIALI-LEGGE 698/75 - ONERI PREGRESSI	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

**PARTE SPESA****MINORI SPESE**

ALLEGATO N. 1

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
U 783041	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO PER CIECHI "ANTONACCI" DI LECCE PER ADEGUAMENTO A NORMA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE. (L. 113/85, L.R. 20/83)	(250,000,000)	(250,000,000)
U 784022	INIZIATIVE DI REINSERIMENTO DI SOGGETTI DETENUTI O APPARTENENTI ALL'AREA PENALE ESTERNA (ART. L.R. BILANCIO 97).	(500,000,000)	(500,000,000)
U 811010	CONTRIBUTI PER BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI ED ENTI E/O ISTITUZIONI DI INTERESSE LOCALE L.R.22/79.	(500,000,000)	(500,000,000)
U 811020	SPESE PER LA QUOTA PARTE A CARICO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SARASTRO FINANZIATO DAL MURST E RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TELEOPERATO INTEGRATO. L. 17.2.1982 N.46	(500,000,000)	(500,000,000)
U 811025	SPESE PER MUSEI DI ENTI LOCALI ED ENTI ED ISTITUZIONI DI INTERESSE LOCALE L.R.21/79	(300,000,000)	(300,000,000)
U 811030	SPESE PER GLI ARCHIVI STORICI (ART. 47 D.P.R. 616/77). L.R. 24/11/1982 N.34.	(300,000,000)	(300,000,000)
U 821010	CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO, EDILIZIA MONUMENTALE, BIBLIOTECARIA, TEATRALE. L.R. 37/79.	(2,200,000,000)	(2,200,000,000)
U 821065	REALIZZAZIONI DI INTERVENTI RELATIVI ALLE ACQUISIZIONI AL PATRIMONIO ED ALLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI DELLA PUGLIA. -L.R.37/79 E L.R.27/85 - ART.3	(2,200,000,000)	(2,200,000,000)
U 863030	SPESE O CONCORSI NELLE SPESE PER STUDI, CONVEGNI, RICERCHE E SPERIMENTAZIONI, DOCUMENTAZIONI, INDAGINI CONOSCITIVE E PUBBLICAZIONE ATTI IN MATERIA DI SPORT- ART.28 L.R. 16.5.1985 N.32	(70,000,000)	(70,000,000)

**PARTE SPESA****MINORI SPESE**

ALLEGATO N. 1

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
U 961040	SPESE DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' REGIONALE UTILIZZATE PER LOSVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE.	(387,000,000)	(387,000,000)
U 1110020	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA (ART.41LEGGE CONTABILITA' REGIONALE)	0	(86,027,991,836)
U 1110030	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	(1,219,000,000)	(1,219,000,000)
U 1110070	FONDO GLOBALE PER IL FINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN CORSO DI ADOZIONE.	(9,400,000,000)	(9,400,000,000)
	<b>TOTALE</b>	<b>(69,719,003,674)</b>	<b>(155,747,075,510)</b>

**PARTE SPESA****MAGGIORI SPESE**

ALLEGATO N. 1

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
1020	SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI STESSI L.R.N.4/72, N.27/74, 23/75, 15/76, 22/77, 33/78 E 50/78. E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.	1,000,000,000	1,000,000,000
1040	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE L.6/12/73, N.853.	90,000,000	90,000,000
1070 C.N.I.	SPESE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA PUBBLICITA' DELLE DISPOSIZIONI DELLA L. 241/90	1,000,000,000	1,000,000,000
1200	ASSEGNI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELLA GIUNTA REG.LE. L.R. N 4 DEL 25/2/72; N.14 DEL 14/1/72; N.27 DEL 17/8/74; N.23 DEL 14/4/75; N.15 DEL 23/6/76, N.50 DEL 7/8/79 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.	130,000,000	130,000,000
1240	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE.	150,000,000	150,000,000
1312	SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRAGGI RIFERITE A PRECEDENTI ESERCIZI	1,500,000,000	1,500,000,000
1315	ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI.QUOTA INTERESSI	500,000,000	500,000,000
1360	SPESE PER CONSULENZE E PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. L.R.12.8.1981, N. 45.	38,700,000	38,700,000
2030 C.N.I.	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LE ATTIVITA' DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' ISTITUITO AI SENSI DELL'ART.9 DEL C.C.N.L.	10,000,000	10,000,000

**PARTE SPESA****MAGGIORI SPESE**

ALLEGATO N. 1

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
3020	STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, (L.R. 18/74 ED ONERI RIVENIENTI DALL'APPLICAZIONE ART.4 DELLA L.R. 23/74, L.R. 16/80, L.R. 22/81 E L.R. 26/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. SPESE PER INTERESSI LEGALI	16,500,000,000	16,500,000,000
3024	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 7/1997 - ART.27	203,000,000	203,000,000
3031	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO ENTE. S.O.	19,400,000,000	19,400,000,000
3060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI - LL.RR. 18 E 23/74 , 42 DEL 17/7/79- L.R.N. 16/80,22/81 E 26/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	780,000,000	780,000,000
3300	RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI (PERSONALE IN ASPETTATIVA EX LEGE N.142/90) ANNO CORRENTE	40,000,000	40,000,000
3365	C.C.N.L. 1994/97 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISCATTO AREA DIRIGENZIALE. ART. 37 E SEGUENTI 1° BIENNIO - ART.3 E SEGUENTI 2° BIENNIO	3,600,000,000	3,600,000,000
3380	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LA RAPPRESENTANZA REGIONALE E PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA REGIONE.	100,000,000	100,000,000
3420	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E/O CONDOTTI IN LOCAZIONE	100,000,000	100,000,000

**PARTE SPESA****MAGGIORI SPESE**

ALLEGATO N. 1

<b>N. CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>VARIAZIONI COMPETENZA</b>	<b>VARIAZIONI CASSA</b>
3430	INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE, NONCHE' ADEGUAMENTO A NORMATIVE VIGENTI.	705,000,000	705,000,000
3455	INTERVENTI DI QUALSIASI NATURA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' REGIONALE E/O DI PROPRIETA' DI TERZI CONCESSO AGLI ENTI REGIONALI SUB REGIONALI	387,000,000	387,000,000
3465 C.N.I.	FONDO PER IL RISANAMENTO DELLE PASSIVITA' DEI BILANCIO DELLA SOCIETA' TERMALE DI SANTA CESARE - LEGGE 59/1997, ART.22, COMMA2.	2,359,083,674	2,359,083,674
3540	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.	1,000,000,000	1,000,000,000
3542	SPESE LINEE TELEFONICHE SERVIZI MECCANOGRAFICI E INFORMATICI	100,000,000	100,000,000
3660	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE ADDIZIONALI, CONTRIBUTI ED ONERI DIVERSI RELATIVI AL PATRIMONIO REGIONALE A CURA SETTORE ECONOMATO.	1,400,000,000	1,400,000,000
3685	FONDO SPECIALE DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (ART.30 L.R.27/95)	1,650,000,000	1,650,000,000
3860	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ERRONEAMENTE RISCOSSI. S.O.	15,000,000	15,000,000
4120	SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI CON OPERAI A TEMPO INDETERMINATO IMPIEGATI DIRETTAMENTE PER I LAVORI FORESTALI (L.R. 22/82)	350,000,000	350,000,000
4910	TRASFERIMENTI AGLI E.D.I.S.U. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. L.R. 12/88	1,000,000,000	1,000,000,000

**PARTE SPESA****MAGGIORI SPESE**

ALLEGATO N. 1

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
114150	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IN FAVORE DI OPERATORI ED ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA REGIONALE PER IL COMPARTO ZOOTECNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 3-4-7-8-9-10-11-14 DELLA L.R. 7/75 E DELL'ART. 16 DELLA L.R. 54/81.	400,000,000	400,000,000
121013	SPESE PER IL FINANZIAMENTO, COFINANZIAMENTO O ADESIONE AD INIZIATIVE DI RICERCA, INFORMAZIONE, PROMOZIONE E FORMAZIONE NEL COMPARTO FORESTALE. L. 752/86	20,000,000	20,000,000
121050	SPESE PER LE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEI TERRENI COMPRESI NEL RIMBO-SCHIMENTO E PER GLI INTERVENTI MANUTENTORI SUI RIMBOSCHIMENTI REALIZZATI AI SENSI DELL'ART. 60 DELLA LEGGE 29/4/49, N. 264 - ANNUALITA' PREGRESSE E COMPETENZA.	900,000,000	900,000,000
121131 C.N.I.	SPESE ESERCIZIO FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI USI CIVILI, INCENTIVI E CONTRIBUTI AGLI ENTI TITOLARI DI BENI CIVILI (L. N. 1766/27, DPR N. 616/77 ART.66 COMMA 5 E 6).	100,000,000	100,000,000
131010	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE(ART.13 L.R. 54/80).	1,000,000,000	1,000,000,000
131055	INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 15 LETTERA H L.R. 54/81. ONERI PREGRESSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI COLLETTIVI.	100,000,000	100,000,000
311010	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA DOMANDA TURISTICA E PER LA PROPAGANDA. - L.R.N.28/78.	2,500,000,000	2,500,000,000
351020 C.N.I.	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLA RETE COMMERCIALE PUGLIESE	100,000,000	100,000,000

**PARTE SPESA****MAGGIORI SPESE**

ALLEGATO N. 1

<b>N. CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>VARIAZIONI COMPETENZA</b>	<b>VARIAZIONI CASSA</b>
384050	INTERVENTI RIVOLTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURATI UBICATI NEI CENTRI STORICI E LUNGI ITINERARI TURISTICI CULTURALI (L.R. 27/1985 E L.R. 37/1979). POP - OB.1 - ASSE 3.2 - MISURA 3.5	0	500,000,000
521033 C.N.I.	PAGAMENTO DEGLI ONERI DOVUTI PER LA GESTIONE E CUSTODIA DI IMPIANTI PERIL DISINQUINAMENTO DEL GOLFO DI	100,000,000	100,000,000
531060	SOMMA DA ATTRIBUIRE AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE INTERESSATE DAL TRANSITO DI VEICOLI ADDETTI A TRASPORTI ECCEZIONALI L.R.14/86 ART.6.	100,000,000	100,000,000
553022	SPESE PER LA GESTIONE STRALCIO DELLE PENDENZE RESIDUATE DOPO LA CESSAZIONE DELLE GESTIONI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AFFIDAMENTO PRECARIO REGIONALE. ART.3, L.R. 37/1995	2,000,000,000	2,000,000,000
562004 C.N.I.	INTERVENTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO E MARITTIMO DI INTERESSE REGIONALE - CONTO CAPITALE (DISEGNO DI LEGGE IN CORSO DI ADOZIONE)	100,000,000	100,000,000
621125	SPESE PER FINANZIAMENTO STRUTTURE TECNICO OPERATIVE DELL'AUTORITA' DI BACINO DELL'OFANTO. (LL.183/89 E 253/90)	200,000,000	200,000,000
621126	SPESE PER FINANZIAMENTO STRUTTURE TECNICO OPERATIVE DELL'AUTORITA' DEL BACINO INTERREGIONALE. (LL.183/89 E 253/90)	300,000,000	300,000,000
741011 C.N.I.	ONERI RIVENIENTI DALLA DEFINIZIONE DI PARTITE PREGRESSE IN MATERIA DI INFORMATIZZAZIONE SANITARIA CON UTILIZZO DI ECONOMIE VINCOLATE PROVENIENTI DAL CAP.0741010		

**PARTE SPESA****MAGGIORI SPESE**

ALLEGATO N. 1

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
841010	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E AD ASSOCIAZIONI ED INTERVENTI DIRETTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ED INTERVENTI IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA ED AMBIENTALE (L.R. 10 DEL 27.2.84).	425,000,000	425,000,000
862010	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI - ART.26 L.R. 16.5.1985, N.32	70,000,000	70,000,000
952035 C.N.I.	RESTITUZIONE DI SOMME ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE RIVERSATI DALL'ASS.NE U.N.I.T.I. PER MANCATA UTILIZZAZIONE FONDI ASSEGNATI	17,118,621	17,118,621
961021	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER ONERI NON RICONOSCIBILI DALLA U.E. E/O DALLO STATO RELATIVI AD ATTIVITA' FORMATIVE IVI COMPRESSE QUELLE DESTINATE AD UTENZE PARTICOLARI. L.R. 54/78	5,000,000,000	5,000,000,000
1110010	SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE	4,100,000,000	4,100,000,000
1110045	FONDO DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI.	15,104,181,379	15,104,181,379
1121040	ANNUALITA' PER CONSOLIDAMENTO ESPOSIZIONE DEBITORIA GENERALE CON ISTITUTI DI CREDITO RIVENIENTE DA MUTUI - AGRARIO ED EDILIZIO, AL NETTO DELLE GIACENZA EX ART.4 BIS D.L. 12/9/93- E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, CAPITALE RESIDUO MUTUI DIRETTI ED INDIRETTI	3,750,000,000	3,750,000,000
1110049	FONDO PER LA REISCRIZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI	0	77,527,991,836
	TOTALE	90,494,083,674	168,522,075,510

# RIEPILOGO VARIAZIONI BILANCIO 1997

ALLEGATO N. 1

<b>PARTE I^</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
	<b>TOTALI MAGGIORI ENTRATE</b>	<b>20,775,000,000</b>	<b>12,775,000,000</b>
	<b>TOTALI MINORI ENTRATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>20,775,000,000</b>	<b>12,775,000,000</b>
 <b>PARTE II^</b>	 <b>SPESA</b>		
	<b>TOTALI MAGGIORI SPESE</b>	<b>90,494,083,074</b>	<b>108,522,075,510</b>
	<b>TOTALI MINORI SPESE</b>	<b>69,719,083,074</b>	<b>155,747,075,510</b>
		<b>20,775,000,000</b>	<b>12,775,000,000</b>



# MODIFICA DESCRIZIONE CAPITOLI

ALLEGATO N. 2

## DESCRIZIONE

### CAPITOLI DI SPESA

- 3022      COMPETENZE CONTRATTUALI DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE
- 3365      CONTRATTO C.N.C. 1994-1997. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE
- 112095    CONCORSO REGIONALE SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA - ART.6 L.R. 54/80 IN CONNESSIONE CON L'ART. 16 DELLA MEDESIMA LEGGE -
- 115040    INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELL'ACQUACOLTURA (L.R. N. 57/81).
- 636010    CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI A CONTENERE I CONSUMI DI ENERGIA NEI SETTORI AGRICOLTURA, INDUSTRIA ED EDILIZIA. L.10/91, 6.549/95 ART.3 COMMA 1.
- 784016    FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E PROGETTI SPERIMENTALI NEL SETTORE SS.SS. (L.R. 49/81 - Art. 23 U.C.).
- 872020    FONDO PRESSO L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, A CONTABILITA' SEPARATA, PER L'ATTUAZIONE PIANO ANNUALE INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI. CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI. (L.R. n° 32/85; L.R. n° 16/97 - art. 43).
- 953030    SPESE E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER IL FUNZIONAMENTO OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO, IVI INCLUSE SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE (L.R. 12/85).
- 961012    TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO CORRENTE - QUOTA A CARICO DELLO STATO (L.R. n° 9/83 e n° 54/78).
- 1122015    QUOTA INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SU TERZA TRANCHE MUTUO RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

7

# MODIFICA DESCRIZIONE CAPITOLI

ALLEGATO N. 2

## CAPITOLI DI ENTRATA

1012010 TASSE REGIONALI PER L'ESERCIZIO VENATORIO E PER LE CONCESSIONI A CARICO DELLE AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE, CENTRI PRIVATI DI PRODUZIONE SELVAGGINA, APPOSTAMENTI FISSI (L.R. N. 10/84)

32



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

33

**E' estratto del verbale della seduta del 26 novembre 1997 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.**

**I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO**

**F.to** (sig. Gaetano Carrozzo - rag. Lucio Tarquinio)

**I CONSIGLIERI SEGRETARI**

**F.to** (prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

**LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.**

**F.to** (sig.ra Silvana Vernola)